



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|------------------|------------|
| DELIBERAZIONE N. | 9 |
| DATA | 22/04/2024 |

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE VIGENTI |
|----------|---|

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO**, IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI APRILE
ALLE ORE 18,10, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRORDINARIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI
SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------|----------|---------|
| 1) MAGORNO ERNESTO | | X |
| 2) AMOROSO FRANCESCA | X | |
| 3) STICOZZI COSTANTINA | X | |
| 4) PASCALE GIUSEPPE | X | |
| 5) CAUTERUCCIO ANTONIO | X | |
| 6) SURIANO FRANCESCO | X | |
| 7) PERRONE ORNELLA | X | |
| 8) BARTALOTTA FRANCESCO | X | |

| | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------|----------|---------|
| 9) MARRA ROBERTA | X | |
| 10) PASCALE MARCELLO | X | |
| 11) BENVENUTO PIERLUIGI | | X |
| 12) PAGLIONICO SANDRA | | X |
| 13) MARSIGLIA DANIELA | X | |

| | | |
|-----------|----|----|
| ASSEGNATI | N. | 13 |
| IN CARICA | N. | 13 |

| | | |
|----------|----|----|
| PRESENTI | N. | 10 |
| ASSENTI | N. | 3 |

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **FRANCESCO BARTALOTTA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Rosa SANTORO**.

IL PROPONENTE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Viste le vigenti aliquote e detrazioni IMU già confermate per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria

competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2024, esecutiva, avente ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2024 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE - CONFERMA ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE VIGENTI;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1. DI CONFERMARE**, senza modifiche o integrazioni alla deliberazione della G.C. n. 46/2024, anche per l'anno d'imposta 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU % |
|----------------------|---|----------------|
| ALIQUOTE 2021 | | |
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,40 |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 4,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | 4,00 |

| | | |
|------------------------|---|--|
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 4,00 |
| 5 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 | 4,00 |
| 6 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società | 10,40 |
| 7 | Immobili locati | 10,40 |
| 8 | Aree fabbricabili | 10,40 |
| 9 | Terreni agricoli non esenti | 7,60 |
| 10 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10 |
| 11 | Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva | 10,40 |
| 12 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 0,10 |
| | | |
| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Detrazioni e in ragione annua in Euro |
| DETRAZIONI 2021 | | |
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo | 200,00 |
| 2 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | 200,00 |
| 3 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 200,00 |
| 4 | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari | 200,00 |
| 5 | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 | 200,00 |

2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, una volta approvata dal Consiglio Comunale, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
3. **CHE**, una volta ricevuta l'approvazione consiliare, la conseguente successiva deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

4. **DI DARE ATTO** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del TUEL, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



IL PROPONENTE

IL VICESINDACO/ASSESSORE AL BILANCIO

Giuseppe PASCALE

P A R E R I

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE II

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 16 APR. 2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 16 APR. 2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7 ;

VOTI CONTRARI N. 2 (PASCALÉ MARCELO, MARSIGUA DANIELA);

ASTENUTI N. 1 (BARTALOTTA FRANCESCO)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Francesco BARTALOTTA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 10 ; ASSENTI N. 3 ; VOTANTI N. 10 ; VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 2 (PASCALE MARCELLO, MARSIGUA DANIELA);

ASTENUTI N. 1 (BARTALOTTA FRANCESCO)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


(Francesco BARTALOTTA)



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA. Diamante, li <u>17/05/2024</u> |  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO)  |
| <input type="checkbox"/> E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI. Diamante, li _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO) |
| <input type="checkbox"/> COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA. Diamante, li _____ |  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO) |
| <input type="checkbox"/> VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE Diamante, li _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/04/ 2024 ORE 18.00

QUARTO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Illustra la proposta il Vicesindaco Pascale Giuseppe.

Bartalotta Francesco dichiara di astenersi perché in questi cinque anni le aliquote non sono né aumentate e né scese.

Con due voti contrari (Marsiglia Daniela e Pascale Marcello) e uno astenuto (Bartalotta Francesco), si approva.

Si approva l'immediata esecutività con due voti contrari ed uno astenuto.